Articolo 2

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 174/66/CEE è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 39/70 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1486/69 per quanto concerne le informazioni relative ai titoli d'importazione e d'esportazione per l'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 38/70 (5), prevede che i titoli d'importazione e d'esportazione, rilasciati per l'olio d'oliva, prodotto totalmente nel Marocco o in Tunisia e direttamente trasportato nella Comunità, devono recare la menzione « provenienza » da uno di detti paesi ; che occorre pertanto prevedere che la Commissione sia informata dagli Stati membri in merito ai quantitativi di olio cui si riferiscono i titoli d'importazione di cui sopra ;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno modificare la frequenza di alcune comunicazioni concernenti le olive ed i residui ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1486/69 della Commissione, del 28 luglio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1776/69 (7), è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) il 5 ed il 20 di ogni mese per la quindicina precedente per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, parte c), del regolamento n. 136/66/CEE,

b) durante il primo mese successivo alla fine di ogni campagna, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, parti d) e e), di detto regolamento,

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 du 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.
(5) Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.
(7) GU n. L 228 del 9. 9. 1969, pag. 10.

le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando le quantità da importare dalla Grecia, dal Marocco o dalla Tunisia e distinguendo i quantitativi per i quali è stata accettata la fissazione in anticipo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 40/70 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1970

che deroga alla condizioni di aggiudicazione previste dal regolamento (CEE) n. 1436/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1436/69 della Commissione, del 24 luglio 1969, relativo alla messa in vendita a mezzo aggiudicazione dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1861/69 (4), ha fissato all'articolo 4 i prezzi minimi di vendita per gli oli d'oliva posti in aggiudicazione in particolare l'8 agosto, il 30 agosto e l'11 settembre 1969 ; che tali prezzi sono stati fissati sulla base del prezzo indicativo di mercato in vigore rispettivamente in ciascuno dei predetti due mesi ;

considerando che da informazioni trasmesse alla Commissione dal governo titaliano, alcune quantità di olio, che hanno fatto l'oggetto di offerte ritenute valide, non hanno potuto, per varie ragioni, essere messe a disposizione degli interessati entro i termini previsti ; che tali quantità di olio, in mancanza di opportune misure, non potrebbero, secondo i casi, essere consegnate o attribuite, la qualcosa è opportuno evitare ;

considerando che il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva è stato diminuito a decorrere dal 1° novembre 1969 ; che una quantità d'olio di circa 21,9 tonnellate non ha potuto essere ritirata dagli interessati a causa di inondazioni sopravvenute in ottobre ; che è possibile che tali inondazioni abbiano influito sulla qualità dell'olio ; che è pertanto necessario che il prezzo di cessione dell'olio in causa venga fissato tenendo conto della diminuzione del prezzo indicatito ed eventualmente dela modifica di qualità ;

considerando che difficoltà legate a scioperi postali o a ripetizioni di analisi hanno ritardato la trasmissione all'organismo d'intervento italiano dei risultati dell'analisi prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento ; che tale organismo non ha potuto pertanto procedere all'aggiudicazione di circa 187,3 tonnellate di olio alle date previste dall'articolo 10 dello stesso regolamento ; che in casi del genere è opportuno prevedere la possibilità di procedere all'aggiudicazione entro una data ulteriore ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 25. 7. 1969, pag. 29.
(4) GU n. L 237 del 20. 9. 1969, pag. 19.